

FEDERICO OLMI*

***Paradigmi e stili di pensiero. Spunti su umanesimo e cultura
giuridica a partire dalla biblioteca professionale del notaio
bolognese Albizzo Duglioli (1504)***

TITLE: *Paradigms and styles of thinking. Suggestions on humanism and legal culture starting from the professional library of the Bolognese notary Albizzo Duglioli (1504).*

ABSTRACT: The legal texts of Albizzo Duglioli, appointed notary in 1451 and likely died in 1500, offer an example of the library and the tools of a Bolognese notary during the Bentivoglio era. They are suitable for further reflection on the Bolognese Renaissance culture and on the pervasiveness of the concept of humanism, especially in the legal field. On the one hand, legal humanism, even in its early stages, is not a fifteenth-century phenomenon, but rather a later one, dating back to the mid-sixteenth century, and is marginal within the overall legal production, especially in Italy. On the other hand, the literary genres of the *consilium* and the commentary, typical of scholastic jurisprudence, flourished precisely at the time of the birth and development of Italian humanism. Controversy over legal culture is therefore not implicit in humanist culture. Both of them represent different styles of thinking within a common cultural ecosystem.

KEYWORDS: Humanism; Legal humanism; Bologna; Scholasticism; Legal culture.

I testi giuridici di Albizzo Duglioli, creato notaio nel 1451 e morto probabilmente nell'anno 1500, offrono un esempio di quella che poteva essere la biblioteca d'uso, i ferri del mestiere, di un notaio bolognese di epoca bentivolesca. Essi si prestano bene a fornire lo spunto per qualche più estesa riflessione sulla cultura rinascimentale bolognese e sulla pervasività del concetto di umanesimo, specialmente in ambito giuridico. Da un lato, il cosiddetto umanesimo giuridico, anche nei suoi prodromi, è fenomeno non del Quattrocento, ma più tardo, del pieno Cinquecento, e marginale nel complesso della produzione giuridica, specialmente italiana. Dall'altro, i generi letterari del *consilium* e del commento, tipici della giurisprudenza scolastica, fiorirono proprio in corrispondenza della nascita e dello sviluppo dell'umanesimo italiano. La polemica nei confronti della cultura giuridica non è quindi implicita nella cultura umanistica. Ambedue rappresentano stili di pensiero diversi all'interno di un comune ecosistema culturale.

PAROLE CHIAVE: Umanesimo; Umanesimo giuridico; Bologna; Scolastica; Cultura giuridica.

DOI: <https://doi.org/10.60923/issn.2240-3604/25994>

Copyright © 2025 The Author

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

<<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>>

[...] bisogna sempre combattere per giudicare
spassionatamente, e forse non ci si arriva.

Vittorio Alfieri, *Vita*

La testimonianza documentale che qui presento potrebbe apparire “attardata” rispetto alle strade maestre della cultura di inizio Cinquecento e alla vastità di coeve e note biblioteche umanistiche, ma in verità, oltre ad offrire un *exemplum* di biblioteca d'uso, rappresentativa dei ferri del mestiere di un notaio bolognese dell'epoca, si presta bene a

* Centro di ricerca in Bibliografia (CERB), Università di Bologna; federico.olmi2@unibo.it.

fornire lo spunto per qualche più estesa riflessione sulla cultura rinascimentale bolognese e sulla pervasività del concetto di umanesimo, specialmente in ambito giuridico.

Fra le schede degli abbozzati *Catalogi bibliothecarum Italici Mediae Aetatis* di Albano Sorbelli, conservate alla Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna,¹ incuneato quasi per caso al penultimo posto, fra le prestigiose biblioteche di Vincenzo Paleotti e dei figli Alessandro e Camillo e quella di Filippo Beroaldo il Vecchio che chiude al 1505 la raccolta, troviamo *l'Inventarium librorum ser Albizi de Dugliolo*, stilato il 29 giugno 1504 (cc. 1001-1002).² La scelta di Sorbelli di fare convenzionalmente terminare il Medioevo librario bolognese con la biblioteca di Beroaldo, scomparso a ridosso della fine, anch'essa discriminante, della signoria bentivolesca, non è certo casuale, e si carica di un significato simbolico. I libri di Beroaldo – libri d'uso sì, ma multidisciplinari come richiesto dall'ideale umanistico più maturo – sono il frutto della cultura del secolo precedente.³

In parallelo, la libreria del notaio Duglioli – che Sorbelli accoglie «perché [...] si riferisce all'attività dal Duglioli svolta anteriormente all'anno 1500» – pur nella relativa esiguità, è a suo modo esemplare della lunga tradizione del notariato bolognese, che non è solo immobile tecnicismo o continuità di mestiere, ma anche aggiornamento di saperi: quel «nerbo della cultura», come ebbe a scrivere Ezio Raimondi,⁴ che talora arrivava ad esprimersi in figure più robuste di notai-maestri come Giovanni da Anagni, Bornio da Sala e, più tardi, Giovan Battista Refrigerio e Cesare Nappi, sodali, come ricorda Andrea Severi, di un intellettuale di portata europea come Battista

¹ BCAB, Fondo Speciale Albano Sorbelli, in corso di riordino e inventariazione. Si tratta di due faldoni di 501 e 511 carte sciolte rispettivamente (numerazione non originale), per un totale di circa 325 schede di testimonianze librarie, dai manoscritti appartenuti a sant'Anselmo, fondatore dell'abbazia di Nonantola, alla biblioteca di Filippo Beroaldo il Vecchio. Per una descrizione di questo abbozzato lavoro di Albano Sorbelli e della temperie culturale in cui fu progettato rimando a FEDERICO OLMÍ, *Alle radici della Nazione. I Catalogi bibliothecarum Italici Mediae Aetatis di Albano Sorbelli*, in *Belle le contrade della memoria. Studi su documenti e libri in onore di Maria Gioia Tavoni*, a cura di Federica Rossi, Paolo Tinti, Bologna, Quarto Inferiore (Granarolo dell'Emilia), Pàtron, 2009, pp. 241-252.

²Presentai l'inventario nel 2020, al seminario internazionale *Libri e lettori nella Bologna dei papi (1506-1796)*, e lo pubblicai negli atti relativi: FEDERICO OLMÍ, *Una biblioteca professionale a Bologna fra due secoli. I libri del notaio Albizzo Duglioli (1504)*, «La Bibliofilia», CXXV, 2023, n. 2 (maggio-agosto): *Libri e lettori nella Bologna dei papi (1506-1796)*, a cura di Paolo Tinti, pp. 243-250. In quella che inizialmente mi era parsa solo una piccola testimonianza bibliografica a cavallo dei due secoli rinascimentali, iniziai a intravedere lo spunto per una più generale riflessione sulla letteratura giuridica del Quattro-Cinquecento. Questo lavoro costituisce quindi una sostanziale revisione e rielaborazione, oltre che l'ampliamento, del saggio del 2023.

³Per una panoramica sintesi storiografica sulle biblioteche bolognesi del Quattrocento e sul relativo materiale edito si veda LORETTA DE FRANCESCHI, *Le biblioteche a Bologna nel Quattrocento. Una realtà atipica*, in *Principi e signori. Le biblioteche nella seconda metà del Quattrocento: atti del Convegno di Urbino, 5-6 giugno 2008*, a cura di Guido Arbizzoni, Concetta Bianca, Marcella Peruzzi, Urbino, Accademia Raffaello, 2010, pp. 305-361. A questo lavoro rimando anche per l'ampia bibliografia.

⁴EZIO RAIMONDI, *Codro e l'Umanesimo a Bologna*, Bologna, il Mulino, 1987, p. 44, nota 11.

Mantovano.⁵ Tutte figure di giureconsulti che quasi mai – e più avanti vedremo perché – si trovano qualificati dalla storiografia come ‘umanisti’. Eppure già il Codro del *Sermo septimus in laudem Homeri*, in un passo segnalato da Raimondi⁶ e ripreso in anni recenti da Giorgio Forni per sottolinearne la matrice “valliana”,⁷ si contrapponeva allusivamente – o forse implicitamente – alla sentenza del Seneca di *Epistole a Lucilio* «quae philosophia fuit facta philologia est», riferita negativamente agli studi liberali, (X, 88 e 108)⁸ e associava i giureconsulti ai filosofi nell’esercizio dell’acribia e della discussione filologiche (*de vocabulis contendere*), indispensabili per l’avanzamento teorico (*argumenta sumere*).⁹ In pochi tratti il disincantato umanista emiliano chiariva come il rapporto fra filosofia (a cui assimilava il diritto), filologia e retorica – centrale in gran parte del dibattito storiografico moderno sull’umanesimo – costituisse non un’antitesi, ma una sintesi, nella quale «la lingua, lo stile [...] assomigliano a uno schema mentale straordinariamente elaborato attraverso cui filtrare e organizzare l’esperienza».¹⁰ Anche il giovane Nietzsche, nel 1869, a mo’ di auspicio per una concezione filosofica dell’attività filologica, ribaltò la sentenza senecana – «philosophia facta est quae philologia fuit» – e lo fece parlando di Omero.¹¹ Come Codro e, per l’appunto, Seneca. Le intuizioni di

⁵ANDREA SEVERI, *Perotti e Morandi nella disputa Valla-Bracciolini. Umanesimo bolognese tra nuove e vecchie tendenze*, in Lorenzo Valla e l’Umanesimo bolognese. Atti del Convegno internazionale Comitato Nazionale VI centenario della nascita di Lorenzo Valla: Bologna, 25-26 gennaio 2008, a cura di Gian Mario Anselmi e Marta Guerra, Bologna, Bononia University Press, 2009, pp. 93-114: 94. In generale su Battista Mantovano si veda BATTISTA SPAGNOLI MANTOVANO, *Adolescentia*, studio, edizione e traduzione a cura di Andrea Severi, Bologna, BUP Bononia University Press, 2010. In questo stesso giro d’anni sappiamo che anche un altro notaio bolognese, Andrea Gombruti, non altrimenti noto che per la sua attività professionale, fu possessore perlomeno di un volume a stampa delle opere di Flavio Giuseppe, nella traduzione latina attribuita a Rufino di Aquileia, oggi conservato alla Biblioteca Civica Angelo Mai di Bergamo (Inc. 3.062; IGI 5386, ISTC ij00486000, MEI <<https://data.cerl.org/mei/02009877>>).

⁶E. RAIMONDI, *Codro*, p. 150, nota 2.

⁷GIORGIO FORNI, *Valla, Codro e i «miseri philologi»*, in Lorenzo Valla e l’Umanesimo bolognese, a cura di G. M. Anselmi e M. Guerra, pp. 33-57: 41-42.

⁸LUCIO ANNEO SENECA, *Lettere a Lucilio*, introduzione di Luca Canali, traduzione e note di Giuseppe Monti, II: *Libri X-XX*, Milano, Rizzoli, 1992, pp. 654, 914.

⁹Cito da ANTONIO URCEO, *Opera, quæ extant, omnia*, Basileæ, per Henricum Petrum, mense Martio anno 1540, p. 169 (Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, *35.S.19): «[...] forsitan erunt, qui dicant doctos viros res ipsas magnificare non verba. Quibus si otium esset probarent et Stoicos et Peripateticos Philosophos, et item illustres Iureconsultos de vocabulis saepenumero contendisse, et ex eis argumenta sumpsisse».

¹⁰GABRIELE PEDULLÀ, *Introduzione*, in RONALD G. WITT, *Sulle tracce degli antichi. Padova, Firenze e le origini dell’umanesimo*, traduzione di Daniela De Rosa, con un saggio introduttivo di Gabriele Pedullà, Roma, Donzelli, 2005, pp. IX-XXIX: XVIII.

¹¹Così Nietzsche nella prolusione al corso di filologia classica all’Università di Basilea, dal titolo *Omero e la filologia classica*: «Anche a un filologo ben si addice di racchiudere il fine delle sue aspirazioni e la via che deve portarvi nella breve formula di una confessione di fede; e lo farò invertendo a questo modo una frase di Seneca: *philosophia facta est quae philologia fuit*. Con ciò si vuole dire che ogni attività filologica dev’essere racchiusa e

Raimondi sulle peculiarità sincretistiche dell'umanesimo bolognese¹² – risalenti al 1950 – così come la figura stessa di Codro, sono pressoché assenti nelle coeve riflessioni di Garin e Kristeller, che si limitano a trascurabili segnalazioni in nota.¹³ A Bologna gli *studia humanitatis*, la scienza della natura e la giurisprudenza scolastica, fondate su processi logici, coesistono nella dimensione totalizzante dello Studio, dove la tradizione aristotelica è funzionale alla vocazione empirica della cultura cittadina fin dalla metà del XIII secolo, con il magistero di Taddeo Alderotti e Mondino de' Liuzzi per la medicina, Pietro de' Crescenzi per l'agronomia e, per il notariato, Rolandino de' Passeggeri.¹⁴

Albizzo Duglioli, creato notaio nel 1451 e morto probabilmente nell'anno 1500 (termine dopo il quale non abbiamo più documenti da lui rogati),¹⁵ maestro non era, anche se la famiglia dei Duglioli era di quelle antiche e rinomate a Bologna, e diede notai e professori alla città fin dal XIII secolo: Borromeo, professore di diritto civile nella seconda metà del Duecento, che fu proscritto per lotte di parte; Albizzo, omonimo del nostro, lettore di logica, filosofia e medicina a metà Cinquecento; Vincenzo, insegnante di logica, anatomia e chirurgia nel terzo decennio del Seicento; infine Rinaldo, noto medico di inizio Settecento, attivo prima a Padova e Venezia, infine in

circondata da una concezione filosofica del mondo, in cui ogni elemento singolo e isolato si volatilizza come qualcosa di riprovevole, finché rimane solo il tutto, quel che è unitario» (FRIEDRICH NIETZSCHE, *Appunti filosofici*, 1867-1869; *Omero e la filologia classica*, a cura di Giuliano Campioni e Federico Gerratana, Milano, Adelphi, 1993, pp. 245-246).

¹²Si veda anche solo il capitolo IV: *Lo spirito della filologia*, dove Raimondi offriva già una chiara chiave di lettura quando scriveva che «lo spirito della filologia [è] soprattutto amore del vero, non importa dove esso si trovi, e disprezzo d'ogni distinzione troppo esclusiva» e che «il filologo apre i libri della vita e riconosce la grandezza di tutti gli uomini che insegnarono a scoprire la verità» (E. RAIMONDI, *Codro*, p. 153). E ancora: «il filologo non è un filosofo, non è un medico, non è un giurista, ma insegna al filosofo come si leggano i libri dei filosofi, al medico i testi dei medici, ai giuristi i volumi dei giuristi», in nome di una «esegesi di tipo universale» (*ibid.*).

¹³Anche il recente MASSIMO CACCIARI, *La mente inquieta. Saggio sull'Umanesimo*, Torino, Einaudi, 2019, che ritorna sulla questione specialmente nel capitolo III: *Philosophica Philologia*, ne tace.

¹⁴Sulla «koinè culturale bolognese di stampo aristotelico, naturalistico-pliniano, e in filologia orientata nell'alveo sperimentale-induttivo di derivazione valliana», si veda GIAN MARIO ANSELMi, *Beroaldo, Codro e il mito classico. Bologna crocevia*, in ID., *Letteratura e civiltà tra Medioevo e Umanesimo*, Roma, Carocci, 2011, pp. 173-196: 179. Inoltre, per la cultura scientifica, GIUSEPPE OLMi, *Bologna nel secolo XVI. Una capitale europea della ricerca naturalistica*, in *Crocevia e capitale della migrazione artistica. Forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo (secoli XV-XVI)*, a cura di Sabine Frommel, Bologna, Bononia University Press, 2010, pp. 53-72, ora anche in ID., *Arte e scienza lungo la via Emilia. Storia naturale, illustrazioni e collezioni nell'età moderna*, Firenze, Edifir, 2022, pp. 111-132.

¹⁵ALBANO SORBELLI, *Catalogi bibliothecarum Italici Mediae Aetatis*, BCAB, Fondo Speciale Albano Sorbelli, c. 1001. Sui Duglioli si veda il materiale genealogico di LUDOVICO MONTEFANI CAPRARA, *Famiglie bolognesi* (BUB, ms. 4207, vol. 31, cc. 23r-81v). Genealogie della famiglia Duglioli sono offerte anche da BALDASSARRE CARRATI, *Alberi genealogici* (BCAB, ms. B.699, n. 82) e da GIUSEPPE GUIDICINI, *Alberi genealogici* (ASBo, ms. Sala studio, n. 154).

patria come lettore di medicina pratica, che lasciò buona parte della sua libreria al convento di San Domenico.¹⁶ Da ricordare poi la beata Elena Duglioli (1472-1520), figlia di un altro notaio della famiglia, Silverio.

L'inventario censito da Sorbelli (ma segnalatogli da Lodovico Frati)¹⁷ è incluso fra gli atti del notaio Nicolò Fasanini ed è tuttora presente in Archivio di Stato di Bologna alla segnatura indicata (Figg. 1-2).¹⁸ Il documento, evidentemente una minuta, è in un'unica carta scritta fronte e retro, e riporta solo l'elenco librario; non è indicata l'occasione dell'inventariazione, se testamento, divisione di beni o altro. La trascrizione sorbelliana non è priva di lacune e sviste, pertanto si riporta l'originale indicando in nota le differenze.¹⁹

Inventarium librorum ser Albizi de Dugliolo et primo in iure
canonico
factum die 29. iunii 1504²⁰

Decretales in edinis
Decretales in papyro
Sextus Decretalium in papyro
Abbas antiquus,²¹ super quinque libris Decretalium in edinis in
uno volumine, cum Lectura Dyni de regulis iuris in vj. simul
ligati
Abbatis moderni²² lecture super libris Decretalium in quinque
voluminibus
Clementinæ²³ in edinis
Prima pars Speculi
Secunda pars Speculi
Tertia et quarta²⁴ pars Speculi
Repertorium Speculi

//

¹⁶SERAFINO MAZZETTI, *Repertorio dei professori dell'Università e dell'Istituto delle Scienze di Bologna*, Bologna, Tipografia di S. Tommaso d'Aquino, 1848 (= Sala Bolognese, Forni, 1988), pp. 115-116.

¹⁷A. SORBELLI, *Catalogi Bibliothecarum*, c. 1001.

¹⁸ASBoN, Bologna, Archivio di Stato, Atti dei notai, Nicolò Fasanini, filza 26, n. 260 (29 giugno 1504).

¹⁹Ho sciolto le abbreviazioni. In Sorbelli gli item di inventario sono numerati da 1 a 24. Ho segnalato con la doppia barra // il passaggio al verso della carta. Nelle note ho indicato i dettagli paleografici.

²⁰La data è assente in Sorbelli.

²¹«Antiquus» aggiunto in interlinea.

²²«Moderni» aggiunto in interlinea.

²³In Sorbelli: «Clementine».

²⁴«Et quarta» aggiunto in interlinea.

Libri in iure civili²⁵

Codicis²⁶

Digesti veteris cum glossis signatis more antiquissimo²⁷

Infortiati

Digesti novi

Autenticorum

Trium librorum Codicis²⁸ sine glossis²⁹

Lectura Bartoli super³⁰ secunda Digesti veteris

Lectura Bartoli super secunda Digesti novi

Digesti veteris cum lectura Bartoli simul in edinis

Lectura Alexandri de Imola super 2^a.³¹ Infortiati

Saliceti super 4^o.³² Codicis

Baldi super usibus feudorum

Doctrinale Alberici de Roxate

Quartum volumen consiliorum Alexandri de Imola

Prima pars consiliorum domini Ioannis de Anania dissolutus³³

Institutionum liber in membranis

Institutionum liber in papyro dissolutus³⁴

Tractatus de appellationibus domini Philippi Franchi

Apparatus iudiciorum domini Petri de Unzola in membranis

Practica papiensis³⁵

²⁵Partizione assente in Sorbelli

²⁶Davanti a «Codicis» e subito sotto davanti a «Digesti veteris», Sorbelli integra fra parentesi tonde un «Repertorium», che tuttavia non è né necessario né giustificato. I genitivi saranno retti dal precedente «Libri in iure civili», oppure da un sottinteso «Liber/Libri».

²⁷Da «cum» a «antiquissimo» assente in Sorbelli. «In edinis» si riferisce anche al volume precedente.

²⁸In Sorbelli le parti del *Corpus Iuris Civilis* da «Digesti veteris» a «Trium librorum Codicis» sono elencate sullo stesso rigo.

²⁹«Sine glossis» assente in Sorbelli. Un segno grafico a forma di grande parentesi tonda abbraccia tutto l'elenco da «Codicis» a «Trium librorum Codicis». A margine: «in edinis», da riferirsi a tutto l'elenco. Seguono, depennati, gli ultimi quattro tomi del precedente elenco di diritto canonico.

³⁰Segue «toto» depennato.

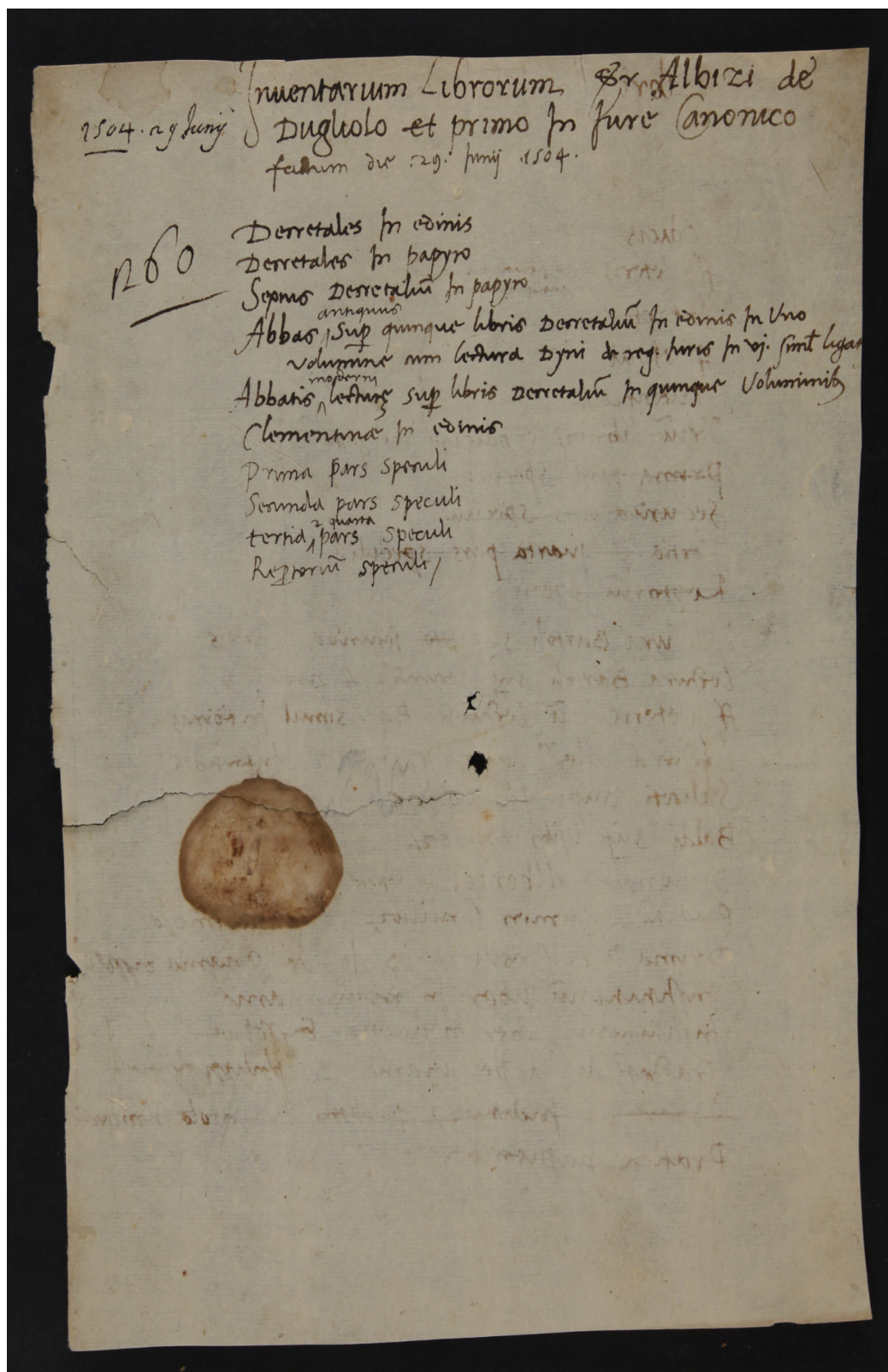
³¹In Sorbelli: «secunda».

³²In Sorbelli: «quarto».

³³Sorbelli riporta al numero 21: «Quartum volumen consiliorum domini Johannis de Anania», che confonde due distinti rigi di inventario.

³⁴In Sorbelli: «dissolut.».

³⁵Gli ultimi due item dell'inventario sono depennati e non riportati da Sorbelli.



Figg. 1-2. Inventario dei libri del notaio Albizzo Duglioli (segue).
Foto: Archivio di Stato di Bologna.

Libri in hunc modum

Codicis

Veteris in glo. synonimo
re antiquissimo

Infortiati

Novi

Authenticorum

Trium librorum Codicis in glo. synonimo

Prima pars Speculi

Secunda pars Speculi

Tertia et quarta pars Speculi

Reptorum Speculi

Lectura Bartholi sup. tota secunda # VIII

Lectura Bartholi sup. secunda # novi

Veteris cum Lectura Bar. simul in edimis

Lectura Alexi de mola sup. 2. Infortiati

Saluti sup. 4. Codicis

Baldi sup. v. s. finis

Dictionale Alberici de repare

Quorum Volumen Consiliorum Alexi de mola

Prima pars Consiliorum .d. 10. de Anania dypolus

Infortiati liber in membranis

Infortiati liber in papyro dypolus

Tractatus de appellacionibus .d. philippi franci

Apparatus Infortiati .d. philippi de mola in membranis

Prima pars papyri

Sorbelli registra ventiquattro titoli, ma l'inventario ne censisce in realtà ventisette. La descrizione lascerebbe pensare a una suddivisione in ventinove o trenta volumi. Si tratta di un compatto *apparatus* giuridico suddiviso non rigorosamente in diritto canonico e diritto civile. Per il primo troviamo: due volumi indicati genericamente come *Decretali*, verosimilmente quelle di Gregorio IX, uno in pergamena e l'altro in carta; il *Liber Sextus* delle decretali di Bonifacio VIII in carta; il commento ai cinque libri delle decretali di Gregorio IX (il cosiddetto *Liber extra*) dell'«Abbas antiquus», alias Bernard de Montmirat, in pergamena, legato con il *De regulis iuris* di Dino Rosoni del Mugello, tipico commento di stampo civilista al *Liber Sextus* delle decretali; cinque volumi delle *lecturae* sulle decretali di Gregorio IX, dell'«Abbas modernus», cioè Niccolò Tedeschi detto il Panormitano, frutto di un ventennio di lezioni universitarie, anche bolognesi; le *Constitutiones (Decretales) Clementinae* di Clemente V in pergamena; le quattro parti dello *Speculum iudiciale* di Guglielmo Durante (apparentemente suddivise in 3 tomi), vasto repertorio pratico di diritto processuale. Quest'ultimo trattato - al quale segue un *Repertorium Speculi*, da identificare probabilmente con il commento al Durante attribuito a Baldo degli Ubaldi - era ancora ampiamente utilizzato da tutte le professioni legali all'epoca del Duglioli, e anche in seguito. È fondato sul diritto canonico, ma guarda anche al diritto romano classico, e dunque, forse, anche ipotizzando una inventariazione *de visu*, potrebbe collocarsi qui come *trait d'union* con i testi di diritto civile che seguono, e cioè: il *Corpus iuris civilis*, con il *Codex*, le tre parti del *Digesto* e il cosiddetto *Volumen*, comprendente l'*Autentico* e i *Tres libri Codicis*: dunque i *Libri legales*; due *Lecturae* sulle seconde parti del vecchio e nuovo *Digesto*, di Bartolo da Sassoferrato; un *Digesto vecchio* (o un repertorio dello stesso) con lettura di Bartolo, forse legato con le due *Lecturae* precedenti e in pergamena; la *Lectura* di Alessandro Tartagni da Imola sulla seconda parte dell'*Inforziato*; un commento di Bartolomeo da Saliceto sul quarto libro del *Codice di Giustiniano*; il *Super usibus feudorum* di Baldo degli Ubaldi; di Alberico da Rosciate un non meglio specificato *Doctrinale*, probabilmente i *Commentaria* al *Digesto* e al *Codice* oppure il *Dictionarium iuris*; il quarto dei sette libri dei *Consilia*, pareri legali, di Alessandro Tartagni; la prima parte dei *Consilia* di Giovanni d'Anagni (indicato come «dissolutus», dunque con la legatura consumata dall'uso); due esemplari delle *Institutiones* giustiniane, uno in pergamena, l'altro in carta (anche quest'ultimo indicato come «dissolutus»); il *Tractatus de appellationibus* del canonista perugino Filippo Franchi, relativo alla decretale di Gregorio IX sul diritto di appello (intrusione 'canonica' fra i libri civilisti); un *Apparatus iudiciorum* in pergamena del bolognese Pietro d'Anzola, da identificare con l'*Opus iudiciorum*, commento al capitolo IX della *Summa artis notariae* di Rolandino de' Passaggeri; chiude l'elenco la *Practica iudicialis*, o *Papiensis*, di Giampietro Ferraris da Pavia, repertorio di prassi forense.³⁶

³⁶Per gli autori presenti nella raccolta rimando alle voci del DBGI *Dizionario biografico dei*

È probabile, nella raccolta, la presenza di stampe, che, per esempio, per autori come Alberico da Rosciate, l'Anania e il Tartagni sono testimoniate anche a Bologna in incunaboli di Enrico da Colonia, nel caso degli ultimi due per la cura di Ludovico Bolognini. Le indicazioni relative al supporto («in edinis», «in membranis» e «in papyro») non garantiscono anche la distinzione del mezzo scrittorio, anche se è probabile che i volumi in pergamena fossero manoscritti.

Da questo percorso bibliografico, comprensivo dei testi canonici di legge, delle *auctoritates* di alcuni dei principali commentatori del Tre e Quattrocento e di manualistica professionale, con presenze intermedie di postaccursiani come Dino del Mugello e il Durante, si potrebbe dedurre il profilo di un possessore alieno da interessi culturali esulanti la propria specializzazione. Sempre che l'inventario comprenda effettivamente tutto il patrimonio bibliografico del Duglioli, giacché, mancando, come detto, qualsiasi indicazione sull'occasione di redazione del documento, si potrebbe anche ipotizzare che l'elenco corrisponda solo ad una sua parte, selezionata per la vendita o per una divisione ereditaria. Caratterizzano in ogni caso il suo profilo anche giureconsulti, bolognesi e non, che l'usuale periodizzazione definirebbe di primo e medio umanesimo, e che in qualche modo traghettano nel nuovo secolo: l'Anania, il Tedeschi, il Franchi e, soprattutto, il Tartagni, somma autorità dello Studio e della nuova scolastica bolognesi a metà secolo, maestro del Bolognini, ammirato dal Puteolano e apprezzato ancora un secolo più tardi da Jean Bodin.³⁷ Certo il confronto con librerie giuridiche di metà Quattrocento come quella del canonico e poi vescovo di Rimini Ludovico Garsi o quella della famiglia del giurista Floriano Sampieri, anch'esse censite da Sorbelli, è, per numeri e varietà, sicuramente sfavorevole a quella del Duglioli.³⁸ Numericamente affine è invece quella del notaio Marco Formaglini, inventariata nel 1434, che a fronte di presenze giurisprudenziali più scialbe e compilative (formulari, *summa* e *flos notariae*), registra anche testi di letteratura latina e volgare che testimonierebbero interessi più vasti.³⁹ Tuttavia, a prescindere dalla dimensione della raccolta, gli strumenti del mestiere del Duglioli,

giuristi italiani (XII-XX secolo), diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletto, 2 voll., Bologna, il Mulino, 2013 e, specialmente per Bernard de Montmirat e Guglielmo Durante (Guillaume Durand), rispettivamente a quelle di PIETRO DE SANSON, Bernardo da Montmirat, in DBI, IX, 1967, pp. 274-275 e di JEAN GAUDEMET, Durand (Durant, Durante), Guillaume (Guglielmo), detto lo Speculatore, in DBI, XLII, 1993, pp. 82-87, del *Dizionario biografico degli italiani*, 100 voll., Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1960-2020.

³⁷«L'ideale dello studioso fu in fondo per il Puteolano quello che egli aveva raccolto a lode del giurista Tartagno: "singolare per acutezza dialettica e soavità d'eloquio, non senza il filo mirabile e sicuro di un ordine che non viene mai meno"» (E. RAIMONDI, *Codro*, p. 56, nota 33).

³⁸Cfr. FEDERICO OLMÍ, *Biblioteche italiane dell'Umanesimo. Dall'inedito Catalogi bibliothecarum Italici Mediae Aetatis di Albano Sorbelli*, in *Literatura medieval y renacentista en España. Líneas y pautas*, edición al cuidado de Natalia Fernández Rodríguez y María Fernández Ferreiro, Salamanca, La Semyr, 2012, pp. 323-326.

³⁹F. OLMÍ, *Biblioteche italiane*, p. 324.

inventariati a inizio Cinquecento al tramonto del lungo Quattrocento bentivolesco, consentono qualche riflessione storiografica di più ampia portata.

La figura del Tartagni è paradigmatica, e spalanca una finestra non solo sulla storicizzazione dell'umanesimo e dell'aristotelismo bolognesi, ma in generale sulla cultura giuridica del Quattrocento.

La conoscenza profonda (spesso diretta) della dottrina due-trecentesca – di cui [Tartagni] dà prova, ad esempio, nel respingere l'attribuzione a Bartolo di alcuni scritti – non pare in grado di fare lievitare soluzioni nuove. Difetto, questo, che è comune ad altri interpreti del tardo Quattrocento, al pari dell'appiattimento su una dimensione eminentemente pratica.⁴⁰

Un simile giudizio mi pare ancora frutto del carsico malinteso storiografico, già evidenziato da Kristeller,⁴¹ che attribuisce alla 'moderna' cultura umanistica e rinascimentale il superamento, in tutti i campi di studio, della 'vecchia' tradizione scolastica, e deriva in buona parte dal mancato riconoscimento che l'umanesimo italiano nasce e si sviluppa in esatta sincronia con l'ultima scolastica italiana, che, nell'ambito degli studi giuridici, si identifica con la pratica del commento.⁴² I maestri che già i contemporanei identificarono come i fondatori delle rispettive correnti, Francesco Petrarca e Bartolo da Sassoferrato, furono quasi coetanei. La polemica petrarchesca e poi valliana contro i giuristi non fu quindi tanto l'attacco a una modalità sorpassata di studiare il diritto, bensì parte di una più generale critica anti-scolastica che coinvolse anche, e forse soprattutto, le scienze naturali e la medicina, terreno d'elezione del metodo logico sillogistico, lo stesso applicato da post-glossatori e bartolisti.⁴³ Il corretto

⁴⁰ANDREA PADOVANI, *Tartagni Alessandro*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, II, pp. 1942-1944: 1944.

⁴¹Kristeller è tornato più volte su questo 'scomodo' argomento. Qui per brevità segnalo solo PAUL OSKAR KRISTELLER, *Il Petrarca, l'Umanesimo e la Scolastica*, «Lettere italiane», VII, 1955, n. 4 (ottobre-dicembre), pp. 367-388, in cui chiarisce molto bene la sua posizione.

⁴²A Bologna, peraltro, il genere del commento fu ampiamente praticato anche negli studi letterari. Si vedano i saggi di GIAN MARIO ANSELMi, *Filippo Beroaldo umanista e commentatore interprete*, «Esperienze letterarie», XXXIV, 2009, 1, pp. 17-25; *Mito classico e allegoresi mitologica tra Beroaldo e Codro*, in ID., *Le frontiere degli umanisti*, Bologna, Clueb, 1988, pp. 13-51. Inoltre, sulla fortuna europea delle edizioni a stampa dei commenti, specialmente di Beroaldo, PAOLO TINTI, *Si stampa in Europa l'Umanesimo italiano. Spunti su incunaboli di Filippo Beroaldo il Vecchio*, «TECA», 1, 2011, n. 0, pp. 77-94.

⁴³Cfr. MARIO QUINTO LUPINETTI, *Francesco Petrarca e il diritto*, 2. ed., Alessandria, Edizioni dell'Orso, 1999, pp. 62-63: «In queste idee del Petrarca è stato ravvisato in nuce il fondamento dell'Umanesimo giuridico per il dissenso che è teorizzato verso un sistema di studi privo di ogni prospettiva storica e sclerotizzato nel modesto apprendimento necessario ad una meschina pratica quotidiana, per ricavarne regolette da applicare ai casi pratici e contro la carenza di senso storico dei 'legiste' e dei 'doctores'. Tale grave lacuna è caratteristica anche dei medici e si tratta di un limite intrinseco alla professione e così il Petrarca anche se non ha formalmente abbinato le due discipline, giurisprudenza e medicina, ne mette in evidenza le comuni caratteristiche negative che ne fanno 'artes mechanice' estranee alla filosofia, alla vera sapienza, alla virtù». Si vedano anche pp. 108-

inquadramento dell'umanesimo giuridico non può quindi prescindere dalla polemica contro il presunto anacronismo degli studi giuridici, in particolare di Bartolo e della sua scuola, a cui si vuole contrapporre lo storicismo degli *studia humanitatis*. L'accusa umanistica alla scolastica giuridica era dunque quella di interessarsi all'applicazione pratica e all'adattamento del diritto romano al diritto feudale ed ecclesiastico contemporaneo più che alla comprensione e allo studio del suo significato storico: «si rimproverano [ai glossatori e ai bartolisti] imperizia e superficialità, mancanza di buona cultura letteraria, poca ed erronea intelligenza dei testi». ⁴⁴ C'era in gioco, in buona sostanza, il ruolo della filologia. Su questa base Domenico Maffei esclude di fatto dall'alveo dell'umanesimo i giuristi non appartenenti alla scuola culta, che si focalizzò sulla storia dei testi e sulla ricostruzione dell'originaria legislazione romana pregiustiniana. D'altra parte, nell'ambito di questa 'disputa delle arti', gli studi umanistici di carattere storico filologico sul Digesto durante il XV secolo si interessarono alla storia dei testi e della lingua e non ebbero alcuna reale ricaduta sulla pratica giuridica. ⁴⁵ Al contrario, come sottolineò Myron P. Gilmore, l'attività del commento e dei *consilia* tipica dei post-glossatori era dovuta proprio alla necessità di formare gli studenti universitari alla pratica dei mestieri legati al diritto. ⁴⁶ Il «caso a sé» di Pietro del Monte, letto

109: «[...] come la medicina anche la giurisprudenza è una disciplina inferiore, non costituisce vera sapienza e non serve per raggiungere la virtù [...] La poesia, l'eloquenza, la filosofia sono le vere discipline dell'uomo a cui, come ricorderà polemizzando con gli Scolastici, si sono dedicati anche Lattanzio e S. Agostino. [...] Nella guerra dichiarata alla Scolastica non può non rimanere coinvolta ed avvilita anche la giurisprudenza che non solo non si nutriva dell'antichità classica, ma procedeva proprio con il metodo della Scolastica giuridica». Si veda anche BORTOLO MARTINELLI, *Il Petrarca e la medicina*, in FRANCESCO PETRARCA, *Invective contra medicum*, testo latino e volgarizzamento di Ser Domenico Silvestri, edizione critica a cura di Pier Giorgio Ricci, appendice di aggiornamento a cura di Bortolo Martinelli, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1978, pp. 205-249. Credo che quando Eugenio Garin considerava il diritto come parte della nuova filosofia umanistica del fare e dell'agire, in contrapposizione a quella scolastica del «sapere» e del «vedere» delle scienze naturali e della medicina, avesse in mente gli interessi giuridici dei grandi umanisti toscani, non la pratica giuridica del diritto comune (cfr. EUGENIO GARIN, *L'Umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel rinascimento*, Bari, Laterza, 1965, pp. 42-46: 46).

⁴⁴DOMENICO MAFFEI, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1956, p. 34.

⁴⁵Cfr. GIOVANNI ROSSI, *Lecture umanistiche del Digesto lungo il XV secolo. Da Valla a Poliziano*, in *Interpretare il Digesto*, a cura di D. Mantovani, A. Padoa Schioppa, cit., pp. 311-369.

⁴⁶Cfr. MYRON P. GILMORE, *Humanists and jurists. Six studies in the Renaissance*, Cambridge (Massachusetts), The Belknap Press of Harvard University Press, 1963, in particolare *The Renaissance conception of the lessons of history*, pp. 1-37, e *The lawyers and the Church in the Italian Renaissance*, pp. 61-86. Del tutto fantasiosa è l'attribuzione del successo di Bartolo e dei commentatori alla «grave crisi del '300» e alla peste nera che decimò la popolazione: «È fatto ricorrente nella storia che quando la popolazione diminuisce si accentuano all'interno di essa i tratti del conservatorismo e certamente il secolo tra 1350 e 1450 fu conservatore. Così il bartolismo approfittò della Grande Peste e per un secolo le facoltà lessero Bartolo e i Commentatori [...]» (LAURENT WAELKENS, *Il Digesto all'epoca dei Commentatori*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di Dario Mantovani, Antonio

da Diego Quaglioni nella prospettiva diacronica e dicotomica che opporrebbe il vecchio «tecnicismo tipicamente medievale» alla nuova gariniana «influenza in ogni zona del sapere» da parte dei nuovi «studi di grammatica e retorica, logica e dialettica, etica e politica», è in verità esemplare dei rispettivi terreni d'elezione del diritto e della retorica, che non escludono reciproche influenze. Mentre «la sua concezione del diritto, della legge, della giustizia, [è] così scolastica e nelle forme e nei contenuti», gli elementi letterari si concentrano nel proemio, «che si distingue dal resto dell'opera per l'impianto proprio del sermone tematico di matrice umanistica, e per la prosa di sapore nettamente ciceroniano».⁴⁷ Occorre poi una importante precisazione. Non solo la conquista dei diversi generi letterari da parte dell'*imitatio* umanistica fu graduale, e dipese «dal carattere dei singoli generi, dalla natura dei rispettivi pubblici e dalle limitazioni istituzionali che agivano sulle capacità creative degli umanisti»;⁴⁸ in campo strettamente giuridico questo non avvenne proprio, se non, in casi molto circoscritti, molto tardi, in pieno Cinquecento, in una temperie culturale ormai differente.⁴⁹ A differenza dell'oratoria e dell'epistolografia, che peraltro furono ancora influenzate dall'*ars dictaminis* medievale per tutto il Trecento, la letteratura giuridica non offriva modelli letterari classici altrettanto imitabili.⁵⁰ La cosiddetta scuola culta della giurisprudenza storico-filologica, tesa al ripristino delle fonti originarie del diritto romano, si sviluppa solo a partire dall'inizio del '500, e si identifica perlopiù col *mos Gallicus* d'oltralpe, mentre, in Italia, la pratica del commento e dei *consilia* prosegue ampiamente anche nel nuovo secolo, con maestri come Giasone

Padoa Schioppa, Padova, IUSS Press, 2014, pp. 299-310: 307, senza alcun riferimento bibliografico).

⁴⁷DIEGO QUAGLIONI, *Pietro del Monte a Roma. La tradizione del Repertorium utriusque iuris (c. 1453): genesi e diffusione della letteratura giuridico-politica in età umanistica*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1984, pp. 38, 41-42.

⁴⁸R. G. WITT, *Sulle tracce degli antichi*, cit., p. 510.

⁴⁹L'assenza, anche nella vasta trattazione di Ronald G. Witt, di qualsiasi riferimento alla letteratura giuridica, indica ancora una volta la difficoltà della storiografia nell'inquadrare e giustificare l'argomento all'interno dell'interpretazione dell'umanesimo.

⁵⁰Si veda F. PETRARCA, *Familiarium rerum libri*, XX, 4, cit., p. 1059: «ut sepe in summo brevis est mora et semper facilis descensus, ad illos descendendo perventum est, qui fastigio eloquentie derelicto, nudam iuris notitiam adepti, in ea quidem excellentissime floruerunt» («come accade che breve sia la dimora sulla cima e facile la discesa, si venne via via a coloro che, abbandonato il fastigio dell'eloquenza, possedendo la nuda scienza del diritto, si dimostrarono in essa eccellenti»). Il *fastigium eloquentie* è occupato, come esplicitato poco prima, dai greci Demostene, Isocrate ed Eschine, e dai latini Cicerone, Crasso, Antonio e, soprattutto, Giulio Cesare, che, è evidente, non sono giuristi bensì oratori e uomini politici. I nomi di coloro che hanno conseguito la *nudam iuris notitiam*, «que vos antiquissima soletis opinari, cum propemodum nova sint atque recentia», sono invece elencati subito dopo: Giulio Celso, Salvio Giuliano, Nerazio Prisco, Vindio Vero, Salvio Valente, Volusio Mezziano, Ulpio Marcello, Giavoleno, Scevola, Papiniano, Giulio Paolo, Ulpiano. Per Petrarca già i giuristi antichi, quelli confluiti e rielaborati nel *Corpus iuris civilis* giustiniano, si collocano naturalmente ad un livello inferiore, proprio perché non costituiscono un modello letterario. Non solo: non appartengono all'epoca classica della Grecia e di Roma ma a una già tarda, e recente, latinità.

del Maino, allievo del Tartagni, Carlo Ruini o Filippo Decio. Ancora Guido Panciroli (1523-1599), pur collocandosi nel solco del metodo storico-filologico dell'Alciati, di cui fu allievo e prosecutore nella sua produzione storico-antiquaria, non rifiutò le forme del *mos Italicus*, «contro la tendenza umanistica alla loro svalutazione sul piano scientifico, espressa esemplarmente da Lorenzo Valla».⁵¹ Peraltro, anche oltralpe, ai detrattori, che sostenevano che Bartolo e i post-glossatori non conoscessero l'origine e il significato delle parole e dunque non potessero comprendere la storia (usuale critica antiscolastica), rispose, nella *Methodus ad facilem historiarum cognitionem*, ormai in pieno '500 (1566), Jean Bodin, che mise in discussione un elemento fondamentale della tradizione umanistica. Lo studio della grammatica, che per gli umanisti era stato lo strumento più importante di ricostruzione storica, aveva in realtà oscurato, per il filosofo francese, la vera immagine dell'antichità. Come già Machiavelli, Bodin riteneva che per comprendere appieno la storia antica occorresse trovare in essa esempi e modelli di valore universale. Per lui la storia era essenzialmente storia politica e istituzionale, e dunque più comprensibile ai giuristi che ai grammatici: «pestis grammaticalis» definisce Bodin la malattia di coloro «qui syllabarum momentis Rempubicam servari [...] putant» («che pensano di salvare lo Stato con la quantità [nel senso di misura metrica] delle sillabe»)⁵². Ecco dunque spiegato l'attestato di stima per i *Consilia* di Tartagni, citato numerose volte nei *Six livres de la republique*, e col solo nome «Alexandre», a riprova della fama di cui l'imolese ancora godeva a un secolo dalla morte, e definito «le premier iurisconsulte de son aage [sic]». Con questa qualificazione è anche indicizzato nella *Table des matieres, et choses notables*.⁵³ Affermare quindi, del Tartagni, che «Quasi ovunque [...] non riesce a liberarsi da una adesione acritica a modelli scientifici ormai superati, ostinatamente sordo alla sensibilità filologica e storica della nuova cultura umanistica»,⁵⁴ appare a questo punto quasi come un anacronismo storiografico, e riflette una impostazione critica ancora legata allo spiritualismo idealistico del classico lavoro del Maffei,⁵⁵ a sua volta debitore del Garin. In ambedue gli autori «il modello complessivo dell'opera [è] ancora conforme alla prospettiva storica di Gentile, che accomunava 'Umanesimo' e 'Rinascimento' in un unico complesso epocale».⁵⁶ In tal modo il Maffei può far slittare il concetto di umanesimo giuridico al pieno o tardo rinascimento della scuola culta – peraltro testimoniata in Italia

⁵¹G. ROSSI, *Panciroli (Panzirolus) Guido*, in *Dizionario biografico dei giuristi*, II, pp. 1496-1497: 1497.

⁵²JEAN BODIN, *Methodus, ad facilem historiarum cognitionem*, Parisiis, apud Martinum Iuuenem, sub insigni D. Christophori è regione gymnasij Cameracensium, 1566, c. **aijv.

⁵³J. BODIN, *Les six livres de la republique*, a Paris, chez Jacques du Puys, libraire iuré, à la Samaritaine, 1576, pp. 170, 323, 468, 735, c. Siiijr.

⁵⁴ANDREA PADOVANI, *Tartagni Alessandro*, cit., p. 1944.

⁵⁵D. MAFFEI, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, cit.

⁵⁶Così RICCARDO FUBINI, *L'Umanesimo italiano. Problemi e studi di ieri e di oggi*, «Studi francesi», LI, 2007, n. 153, pp. 504-515: 508, in riferimento a *L'Umanesimo italiano* di Eugenio Garin.

dall'Alciati e pochi altri - e considerarne 'gli inizi' gli studi filologici italiani del '400. Del resto, come scriveva Kristeller, «la questione dipende evidentemente dal modo in cui intendiamo termini come umanesimo e scolastica».⁵⁷ Prima di tutto - e non sembri banale - dal punto di vista cronologico, giuste le osservazioni di Leonid M. Batkin.⁵⁸ Così, per la storia del diritto, troviamo usualmente, come in Maffei, utilizzati i termini 'umanesimo' e 'umanistico' riferiti anche, anzi soprattutto, al XVI secolo.⁵⁹ In secondo luogo dal punto di vista culturale. La prospettiva di chi ancora parla di un presunto processo di «affrancamento dalla vecchia Scolastica, che con tanta nettezza già era stato tracciato dai prosecutori ideali del Petrarca nella prima metà del XV secolo», come si esprime persino Riccardo Fubini,⁶⁰ è quella che presuppone gli *studia humanitatis* come massima e distintiva espressione di un'epoca, relegando perlopiù le altre discipline in una posizione secondaria e arretrata, e semplifica una realtà molto più ricca e complessa, talora contraddittoria, per la quale è più corretto parlare di indirizzi e metodologie di studio differenti. Come scrive Mario Ascheri, «La cultura giuridica è stata (ed è) spesso ritenuta una non-cultura o una cultura secondaria indegna di attenzione nella nostra tradizione culturale del Novecento, oscillante tra idealismo e marxismo». Oltretutto la storiografia giuridica italiana ha perlopiù lasciato «in ombra non solo la giurisprudenza dei tribunali d'età moderna [...] ma anche la grande stagione consulente medievale, che pure segnò un indubbio primato italiano».⁶¹ La «cospicua presenza di letteratura consiliare nell'età degli incunaboli», e poi nel pieno Cinquecento, sottolinea invece come il *consilium* fu sì «coinvolto nelle polemiche umanistiche», ma queste ultime «non intaccarono il suo prestigio cinquecentesco».⁶² Un tentativo, come quello di Maurizio Manzin, di istituzionalizzare un 'petrarchismo giuridico' distinto da - ma sul modello di - quello letterario, pur nel ricco approfondimento della filosofia del diritto petrarchesca, si scontra con l'evidenza storica che «la sua incidenza sulla scienza legale e sulla prassi giuridica peninsulari risultò, *nei fatti*, perlopiù trascurabile»;⁶³ e del perché daremo conto. Manzin, d'altra parte,

⁵⁷P. O. KRISTELLER, *Il Petrarca, l'Umanesimo e la Scolastica*, cit., p. 371.

⁵⁸LEONID M. BATKIN, *Considerazioni sui limiti del rinascimento*, in ID., *Gli umanisti italiani. Stile di vita e di pensiero*, Roma-Bari, Laterza, 1990, pp. 199-228, sui frequenti problemi - ed equivoci - di periodizzazione dell'epoca rinascimentale, e quindi anche di quella umanistica.

⁵⁹Si vedano anche le voci del *Dizionario biografico dei giuristi*.

⁶⁰R. FUBINI, *L'Umanesimo italiano*, cit., p. 515.

⁶¹MARIO ASCHERI, *Il consilium dei giuristi medievali*, in *Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale*, a cura di Carla Casagrande, Chiara Crisciani, Silvana Vecchio, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2004, pp. 243-258: 243, 258.

⁶²Ivi, pp. 256, 258.

⁶³MAURIZIO MANZIN, *Il petrarchismo giuridico. Filosofia e logica del diritto agli inizi dell'umanesimo*, Padova, CEDAM, 1994, p. 18 (corsivo mio). Più correttamente M. Q. LUPINETTI, *Francesco Petrarca e il diritto*, cit., sin dal titolo si concentra sulla cultura giuridica di Petrarca e il suo rapporto col diritto del suo tempo, anziché sulla fondazione di una scuola che, di fatto, non vi fu. Ad esempio rileva, all'opposto di Manzin, come, nonostante

è fortemente incardinato nell'idealismo di Giovanni Gentile, che si riflette, come già più volte rilevato, nell'opposizione di valore fra 'vecchia scolastica' e 'nuovo umanesimo'. Le osservazioni di Kristeller – presentato, insieme con altri, come storico «sulla scia di Giovanni Gentile»! – relative al «conflitto fra due ideali culturali e intellettuali che sono ugualmente vecchi e nuovi e che riflettono preferenze professionali non meno che filosofiche e ideologiche»,⁶⁴ sono presenti in bibliografia, ma mai discusse nel testo. Alcune interessanti osservazioni di Mario Ascheri sono invece riportate solamente in nota, ed esprimono bene alcune aporie del modello di progresso lineare. La domanda sul perché, nonostante «i contatti tra giuristi e primi umanisti nel corso del secolo» siano stati «più stretti di quanto s'immaginasse forse, e tutto sommato buoni», «il Trecento si chiude – salvo alcuni isolati spunti – senza un rinnovamento della scienza giuridica, senza tracce di una dialettica feconda», costringe a rispondere che la forma del commento, con le sue dinamiche, era una modalità troppo recente per permettere un *ulteriore* rinnovamento.⁶⁵ Del pari, il fenomeno dei giuristi che fra Tre e Cinquecento «vivono come in due mondi: quello della formazione e degli interessi umanistici, e quello della scuola o della pratica giuridica, che li conduce a opere d'impianto tradizionale» – come, secondo questa visione, il già citato Pietro Del Monte – non è un caso di «schizofrenia personale e professionale»,⁶⁶ ma proprio, come detto, la chiara espressione dei diversi campi di influenza delle discipline, per la quale, a mio avviso, non è corretto parlare in termini di 'tradizionale' e 'rinnovato'. Più di recente Diego Quaglioni,⁶⁷ prendendo le distanze dalla «convenzionalità dei giudizi, anche recenti», sulla relazione di Petrarca con il diritto e i giuristi, e dal «ricordo pacificante [sic] dei motivi narrati nella *Posteritati* o nell'epistola a Marco Portonari» – che sono testi del Petrarca stesso! –, finisce per riproporre il mito storiografico della «diffusione della “sua” lingua e del “suo” pensiero [del Petrarca] nell'ambiente intellettuale e nel modo d'essere dei giuristi fra XIV e XV secolo, in quel crogiolo del moderno che per convenzione e comodità si continua a porre sotto l'etichetta in verità assai larga di Umanesimo giuridico». Oltre al fatto che l'umanesimo giuridico, anche nei suoi prodromi, è fenomeno, come vedremo, molto più tardo – e marginale nel complesso della produzione giuridica specialmente italiana – è proprio il genere letterario del commento ad essere sostanzialmente impermeabile al petrarchismo.⁶⁸ Quaglioni sembra addirittura attribuire all'influenza

la ferma condanna del diritto civile suo contemporaneo, Petrarca sappia utilizzare all'occorrenza un preciso lessico giuridico (p. 100). Il pensiero dell'aretino avrà un seguito, ma solo molto più tardi e senza mai influire in modo rilevante sulla prassi giuridica.

⁶⁴P. O. KRISTELLER, *Il Petrarca, l'Umanesimo e la Scolastica*, cit., p. 382.

⁶⁵M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico*, cit., p. 18, nota 42 (corsivo mio).

⁶⁶Ivi, nota 43.

⁶⁷DIEGO QUAGLIONI, *Petrarca e i giuristi (spunti per una riflessione)*, «Studi petrarcheschi», XXVIII-XXIX, 2015-2016, pp. 139-149.

⁶⁸«Defuit ei latinæ eloquentiæ facultas, ne summæ gloriæ fastigium teneret» dirà, di Bartolo da Sassoferato, PAOLO GIOVIO, *Elogia veris clarorum virorum imaginibus apposita quæ in Musæo Ioviano Comi spectantur*, Venetiis, apud Michaëlem Tramezinum, 1546, c. 8r.

petrarchesca il fatto che «la tradizione culturale italiana del secolo XIV fu eminentemente giuridica, con la sua serie pressoché ininterrotta di canonisti e civilisti». Che Petrarca avesse anche una cultura giuridica è ovviamente risaputo, ed è proprio da lì che scaturisce il suo rifiuto. «È ancora una volta a Cicerone e alla sua polemica verso coloro che scambiavano lo studio del diritto con lo studio del ius civile, che bisogna rivolgersi. Il modello petrarchesco è ciceroniano [...]»: Quaglioni fa sua l'opzione letteraria petrarchesca rendendola arbitrariamente dominante. La quarta epistola delle *Sine nomine*, in difesa di Cola di Rienzo, sarà pure «una vera e propria memoria giuridica», ma è proprio il suo essere scritta «non più nel *sermo* caratteristico del giurista di diritto comune, con la sua sovrabbondanza di allegazioni legali, ma nel nuovo linguaggio umanistico, vale a dire ciceroniano», pieno di reminiscenze classiche, ad escluderla dalla letteratura giuridica contemporanea.⁶⁹ Sarà sufficiente riflettere sul fatto che il modello di Petrarca, le orazioni e le epistole ciceroniane, sono anch'esse frutto di (ri)elaborazione letteraria, non certo opere giuridiche. Anche la pretesa opposizione *genus clericorum/genus laicorum* – nella quale i primi sono sostanzialmente depositari di una più alta sapienza scritturale di contro alla più bassa pratica giuridica dei secondi – è alquanto fragile, se solo si considera la ricchezza della canonistica scolastica e il numero dei religiosi giuristi. I «luoghi petrarcheschi sul diritto» sono perlopiù storici, morali e letterari,⁷⁰ basati sull'opposizione all'insegnamento universitario del diritto come disciplina autonoma dalle *artes liberales* e a fini professionali (così come la medicina) e sul rifiuto della stratificazione giurisprudenziale a favore dell'autorità delle originarie leggi antiche. Ne è spia non solo la preminenza attribuita all'*eloquius*, alla retorica, nella formazione del giurista, ma anche, e soprattutto, l'idealizzazione letteraria e mitica dei «*repertores et interpretes et magistri*» *legum civilium*, a partire da Solone, e via via scendendo, in cronologia e pregio, ai giuristi romani di età imperiale, per arrivare ai *legulei*, *legistae*, sui contemporanei, in una sostanziale riproposta del mito delle età dell'uomo.⁷¹ L'osservazione storicistica che «la più parte dei legulei del

⁶⁹Opera semmai politica più che giuridica l'epistola al popolo romano, anche se «è cosa nota e fuori discussione» «che la polemica 'politica' del Petrarca abbia profonde radici letterarie» (UGO DOTTI, *Introduzione*, in FRANCESCO PETRARCA, *Sine nomine. Lettere polemiche e politiche*, a cura di Ugo Dotti, Bari, Laterza, 1974, pp. VII-L: XXIII). Se, quindi, come scrive Dotti, «ci troviamo [...], con il Petrarca e con la sua scuola, agli inizi di un processo che, in quanto fondamentalmente basato sulla sostituzione dei testi biblici e cristiani con quelli classici nell'interpretazione storico-politica della realtà, avrà in Italia il suo culmine con Machiavelli e Guicciardini» (ivi, p. XXIV), è vero anche che l'ispirazione e il movente saranno, nei due fiorentini, molto meno letterari.

⁷⁰M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico*, cit., pp. 19-20, che così li elenca: «l'elogio della retorica quale scienza entro la quale va ricompreso il discorso giuridico; la condanna della pseudodialettica degli scolastici; l'acribica passione per gli *antiqui*; la censura dell'astoricismo medievale; il richiamo accorato alla giustizia e la lotta per la certezza del diritto; la polemica contro la *cupiditas lucri* e l'astuzia sofistica dei pratici».

⁷¹FRANCESCO PETRARCA, *Familiarium rerum libri*, XX, 4, in ID., *Opere*, Firenze, Sansoni, 1975, pp. 1056-1063. Si tratta della lettera a Marco Portonari da Genova, «esortandolo a

nostro tempo non si cura di conoscere l'origine del diritto e i nomi dei suoi fondatori», manifesta così le sue ragioni ideologiche. Anche l'osservazione che «legare il tema della scienza legale alla filosofia e alla teologia [...] sarà motivo ricorrente della critica umanistica e antibartolista»⁷² è condivisibile solo se si specifica di quale filosofia e di quale teologia - di quale stile di pensiero, come vedremo - si stia parlando. Che, nel caso di Petrarca, è perlopiù quello platonico e agostiniano. Nelle pagine conclusive della sua monografia sull'umanesimo, Batkin si chiedeva, relativamente al rinascimento, «che cosa va considerato maggiormente caratteristico dell'epoca e per qual motivo», oppure se «bisogna scegliere, come sovente si è fatto e ancora si fa, solo ciò che secondo la propria sensibilità è più vicino all'età moderna e più lontano dal medioevo». E la risposta che si dà è che «lo spirito dialogico del rinascimento sia un modo peculiare di congiungere elementi innovativi con elementi tradizionali».⁷³ Considerare fondamentalmente laica e civile l'origine del rinascimento, come argomentato da Witt, non solo anticipa le origini dell'umanesimo alla Padova di Lovato Lovati e Albertino Mussato e alla Firenze di Brunetto Latini, ma riconosce anche la componente giuridica, notarile e politica nell'originario DNA della nuova cultura, saldandola all'ascesa del volgare.

Considerare Petrarca un umanista di terza generazione significa rendersi conto della sterzata da lui impressa all'umanesimo rispetto all'orientamento laico e civile delle prime due generazioni di umanisti, a un orientamento originale, coerente con il secolarismo della cultura laica dell'Italia medievale.

perseverare nei suoi studi, e paragonando gli antichi oratori e giureconsulti coi nostri avvocati». Sulla naturale bontà delle leggi antiche in Petrarca, M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico*, cit., pp. 221-230: 221-225, e, con più chiarezza, M. Q. LUPINETTI, *Francesco Petrarca e il diritto*, cit., pp. 60-61: «La sua attenzione non è rivolta al diritto in generale o al suo insegnamento, ma esclusivamente alle leggi romane e così svaluta anche l'insegnamento impartito nelle Università. Lo studio del diritto poteva presentare aspetti apprezzabili solo in quanto portava a conoscere quelle leggi che erano parte dell'antichità classica e perciò meritavano di essere studiate. [...] Quando scende al concreto preferisce ricordare Solone, cioè un legislatore antico, e nell'esaminare il mondo dei giuristi suoi contemporanei e il panorama dell'insegnamento del diritto e della giurisprudenza del suo tempo il discorso si fa molto serio ed il giudizio è pesantemente negativo. Il diritto non si conosce nell'insegnamento o nell'attività giurisprudenziale, ma nello studio delle leggi romane [...]». Assai significativa tuttavia l'osservazione che in fondo «lo stesso diritto romano non era poi una gran parte di quell'antichità classica che il Poeta [...] faceva rivivere in tutta la sua grandezza. Se si esaminano le numerose testimonianze che il Petrarca ha lasciato della sua immensa ammirazione per Roma si nota subito la mancanza di ogni riferimento alle grandiose costruzioni della giurisprudenza romana. [...] Solo quando si tratterà di polemizzare dichiarerà grande l'Italia quale patria della giurisprudenza civile e canonica [...] Infatti, il diritto era certamente utile, ma non indispensabile per la conoscenza del mondo classico e per il Petrarca erano più grandi ed importanti Sallustio, Cicerone e Seneca che non i giuristi di professione verso i quali manifesta un alto rispetto formale, ma delle cui dottrine non tiene gran conto perché inutili alla rinascenza dell'antichità classica» (pp. 109-110). Lupinetti sembra dunque adombrare l'ipotesi di un uso strumentale del principio di antichità in ambito giuridico da parte di Petrarca.

⁷²M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico*, cit., p. 187.

⁷³LEONID M. BATKIN, *Gli umanisti italiani*, cit., pp. 180, 182.

[...] L'umanesimo italiano non fu all'inizio, come alcuni studiosi vorrebbero, un movimento di profonda ispirazione cristiana ancora strettamente legato alle tradizioni del cristianesimo medievale, in seguito secolarizzato da Bruni e dai suoi seguaci. Consacra o no dei suoi antenati, la quinta generazione degli umanisti restituì l'umanesimo al contesto laico delle sue origini, da cui era stato strappato da Petrarca.⁷⁴

La polemica nei confronti della cultura giuridica non è quindi consustanziale alla cultura umanistica; vi è introdotta da Petrarca, sfuma con l'umanesimo civile, ritorna con la «rinascita dell'umanesimo cristiano rappresentato da Valla e dalla sua generazione».⁷⁵ Un approccio multidisciplinare, attento anche alla storia della scienza, che si emancipi da certa propaganda umanistica iniziata con la polemica neoplatonica *contra iurisperitos et medicos* di Petrarca, consente di mettere a fuoco una dialettica nella quale «la coesistenza di questi due rami dello studio fu nell'insieme piuttosto pacifica».⁷⁶ Di parallelismo, non di separazione, occorre parlare per 'l'arte del pensare' e 'l'arte del discorrere', se mai si possano così recisamente distinguere. «Il solco tra il pensare ed il dire, tra scienze e *humaniora*»,⁷⁷ è soprattutto la costruzione storiografica di una certa filosofia della storia. Come dimostra, nel XV secolo, l'Ateneo bolognese, centro della medicina e filosofia naturale aristoteliche e della giurisprudenza scolastica, nel quale fiorirono in coabitazione anche gli studi letterari.⁷⁸ Proprio quell'Ateneo di Bologna che, com'è noto, è l'obiettivo principale della polemica petrarchesca contro la cultura universitaria.⁷⁹ O come dimostrano significative figure di collegamento, come quelle di Pietro del Monte e Niccolò Tignosi da Foligno, medico e filosofo aristotelico, maestro di Marsilio Ficino, legato ai Medici e apprezzato da Poggio Bracciolini, che se da un lato polemizzava con l'applicazione del metodo sillogistico alle discipline morali da parte di coloro «qui genus humanitatis non sapiunt», dall'altro «non era [...] uomo che al mondo filosofico scolastico avesse ormai volto le spalle e polemizzasse nelle vesti di transfuga di una disciplina non più sua».⁸⁰ In Tignosi «la connessione intima e necessaria tra la medicina e le altre arti liberali, tra discipline filosofiche e scientifiche»,⁸¹ testimoniata

⁷⁴R. G. WITT, *Sulle tracce degli antichi*, cit., p. 509.

⁷⁵Ivi, p. 515.

⁷⁶P. O. KRISTELLER, *Il Petrarca, l'Umanesimo e la Scolastica*, cit., p. 380.

⁷⁷Cfr. M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico*, cit., p. 39.

⁷⁸Cfr. G. M. ANSELM, *Beroaldo, Codro e il mito classico*, cit.

⁷⁹Cfr. P. O. KRISTELLER, *Il Petrarca, l'Umanesimo e la Scolastica*, cit. per la critica nei confronti della scienza e filosofia aristoteliche, e M. MANZIN, *Il petrarchismo giuridico*, cit. per il versante giuridico: «La *damnatio memoriae* alla quale Petrarca sottomette tutta la scienza irneriana, proprio nell'età in cui Cino e Bartolo sapranno celebrarne i fasti più insigni, sebbene avvisaglia di indirizzi di studio che di fatto non si addentellarono con la vita quotidiana del diritto in Italia, esprime, accanto alla scelta psicologica ed esistenziale di diversi orizzonti d'interesse, la rinuncia a trattare i problemi del diritto attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla cultura universitaria e dalla pratica comune» (p. 162).

⁸⁰ANTONIO ROTONDÒ, *Niccolò Tignosi da Foligno. Polemiche aristoteliche di un maestro del Ficino, «Rinascimento»*, 9, 1958, fasc. 2, pp. 217-255: 239-240.

⁸¹Ivi, p. 227.

tra l'altro dall'utilizzo, per le sue glosse ad Aristotele, di nuove edizioni umanistiche tradotte dagli originali greci, è ben riassunta dall'epigrafe che il figlio Ciro Mario dedicò, sulla lastra sepolcrale, al padre, morto nel 1474, «medico insigni omniumque sui temporis phylosophorum inter primos enumerando».⁸² La tradizione storiografica che considera 'scolastico' unicamente «chi *a priori* deduce e ricostruisce razionalmente il mondo una volta per tutte»⁸³ non si accorda, per il campo bolognese, con l'empirismo della tecnica settoria di Mondino de' Liuzzi - e prima ancora di Taddeo Alderotti - o con i riferimenti all'esperienza personale e alla realtà agraria del suo tempo di Pietro de' Crescenzi all'inizio del XIV secolo, né, in pieno rinascimento, con la pratica botanica di Carlo Ghini e le osservazioni naturalistiche del suo allievo Ulisse Aldrovandi.⁸⁴ Oppure si trova in

⁸²La lastra pavimentale a bassorilievo, originariamente nel chiostro del convento di Santa Croce in Fossabanda a Pisa, è oggi nel chiostro del Museo Nazionale di San Matteo. Opera di scuola locale con elementi ancora tardo gotici, pare quasi espressione visiva della cultura del defunto (Cfr. <<https://catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/0900596036>>, ultima cons.: 17.06.2024). L'epigrafe, così come trascritta anche in ALESSANDRO DA MORRONA, *Pisa illustrata nelle arti del disegno*, III, in Pisa, per Francesco Pieraccini, 1793, pp. 384-385, presenta un'abbreviazione «kriös» che non dà senso e che andrà letta «priös», cioè «primos». Per contro, il monumento funebre del Tartagni in S. Domenico a Bologna, di Francesco di Simone Ferrucci, è opera in pieno stile rinascimentale fiorentino, di rottura rispetto al modello locale (cfr. PAOLO PARMIGGIANI, *Francesco di Simone Ferrucci tra Bologna e Roma. I sepolcri di Alessandro Tartagni e Vianesio Albergati seniore (con un'ipotesi per quello di Francesca Tornabuoni)*, «Prospettiva. Rivista di storia dell'arte antica e moderna», n. 113-114, gennaio-aprile 2004, pp. 73-97: 77).

⁸³EUGENIO GARIN, *Interpretazioni del Rinascimento*, in ID., *Medioevo e Rinascimento. Studi e ricerche*, Roma-Bari, Laterza, 1973 (1. ed. 1954), p. 93. Anche quando stempera la contrapposizione - «l'antitesi fra atteggiamenti tradizionali e nuova cultura, fra scienza della natura e dello spirito, non era sempre così aspra e intransigente come a taluni è sembrato» - per Garin si tratta sempre di una dialettica vecchio/nuovo. Lo stesso dicasi per ANDREA EMILIANI, *Introduzione*, in E. RAIMONDI, *Codro*, cit., pp. VII-XXII: XVIII: «In fondo, proprio su questo progressivo teatro urbano, l'umanista ilare e beffardo, spregiudicato e festevole che fu Urceo Codro, ultimo "clericus" di un ceppo ancora gotico, è meno difficile da immaginare, così come quello degli infiniti attori sospesi da Ezio Raimondi fra un gesto di audacia verso il futuro ed uno sguardo di fedeltà e di confidenza al passato». Mi pare che Garin abbia poi almeno in parte rivisto questa prospettiva, ad esempio in *Aristotelismo veneto e scienza moderna*, in ID., *Umanisti, artisti, scienziati. Studi sul Rinascimento italiano*, Roma, Editori Riuniti, 1989, che si apre con il riconoscimento del pluralismo degli aristotelismi e prosegue con l'affermazione della permeabilità dell'aristotelismo padovano alle «recuperate nuove fonti del sapere» e «alle istanze delle scienze morali: della retorica e della poetica, dell'etica e della politica» (ivi, p. 212). Tuttavia poco oltre riaffiora il giudizio di valore nel «vuoto teoretico» in cui, «Amputata, o messa in ombra, la metafisica, l'aristotelismo sembra rimanere solo come orientamento generale nei principi e nei metodi delle varie discipline sermocinali e naturali», e in cui «La domanda di Petrarca agli aristotelici di Padova non è l'esercizio retorico di un poeta» bensì l'ispirata esortazione a riflettere su «qual è il senso e il destino della vita, quali il valore e il dovere» (ivi, p. 213).

⁸⁴Cfr. G. OLMÌ, *Bologna nel secolo XVI. Una capitale europea della ricerca naturalistica*, cit. La *koinè* culturale bolognese, che in un certo senso culminerà col magistero cittadino di Pietro Pomponazzi (1512-1525), le osservazioni dal vero di Ulisse Aldrovandi e la 'pratica' medica di Leonardo Fioravanti, si spingerà fino all'insegnamento agronomico di Filippo Re in

difficoltà nello spiegare la cultura di Leonardo da Vinci, partecipe al contempo di *artes liberales* e *artes mechanicae*, uomo non «litterato» ma non «senza lettere», distante «ancor più che dall'Umanesimo, da quelle visioni antropocentriche in cui questo si era talvolta risolto».⁸⁵ Nel crogiolo del rinascimento trova posto, per esempio, anche il *Tractatus de tyrannia* di Bartolo, metodologicamente impostato sul diritto romano «anche riveduto nei secoli»,⁸⁶ che costituì un precedente per il successivo umanesimo civile, al quale letterati come Salutati adattarono non senza difficoltà «l'umanesimo cristiano di Petrarca».⁸⁷ Non a caso il ritratto del giurista marchigiano stava accanto a quello di Petrarca nello studiolo umanistico di Federico da Montefeltro. Agli albori dell'umanesimo l'affresco senese del *Buongoverno* di Ambrogio Lorenzetti (1338-1339) – negli stessi anni del *De viris illustribus* e dell'*Africa* petrarcheschi – è immerso in questa coesistenza di influssi aristotelici e preumanistici, funzionali non all'espressione di un ideale politico di tipo letterario, quanto invece alla rappresentazione concreta di un reale modello istituzionale di riferimento, in cui, scrive Pierangelo Schiera, «Lorenzetti non esprime [...] una dottrina astratta (tanto meno utopica) dell'obbligazione politica che dovrebbe vigere in città, ma illustra ai suoi concittadini quella che è la situazione reale di un popolo di soggetti coscienti della loro esistenza concittadina e dei doveri che essa comporta, a petto dei vantaggi che assicura». Nel ricapitolare poi le contrapposte interpretazioni dell'affresco, di Nicolai Rubinstein e Quentin Skinner, aristotelico-tomistica la prima, classicistica la seconda – Schiera conclude: «Non credo sia necessario optare per una delle interpretazioni appena ricapitolate, vista la destinazione multipla che l'opera di Ambrogio dovette avere, fin dall'ideazione della sua "inventiva"». Al *Buongoverno* non

epoca napoleonica (cfr. FEDERICO OLMÍ, *Il libro in Filippo Re. Primi risultati di ricerca*, in *Testi agronomici d'area emiliana e Rinascimento europeo. La cultura agraria fra letteratura e scienza da Pier de' Crescenzi a Filippo Re: atti del convegno internazionale*, Bologna 31 maggio-1 giugno 2007, II, a cura di Luisa Avellini, Roberto Finzi, Leonardo Quaquarelli. Bologna, CLUEB, 2008, pp. 144-186: 171-173). La diffusa e piuttosto consolidata opinione che in età moderna «le università non furono al centro della ricerca scientifica» (PAOLO ROSSI, *La nascita della scienza moderna in Europa*, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. X), in quanto istituzioni sclerotizzate e in piena decadenza, andrebbe contestualizzata e verificata caso per caso e puntualizzata nella cronologia, anche alla luce di studi come DAVID A. LINES, *The dynamics of learning in early modern Italy. Arts and medicine at the University of Bologna*, Cambridge (Massachusetts)-London, Harvard University Press, 2023. ALLEN G. DEBUS, *L'uomo e la natura nel Rinascimento*, Milano, Jaca Book, 1982 (ed. originale: Cambridge University Press, 1978), p. 130, dopo aver ricordato che «alla metà del diciassettesimo secolo, la maggior parte della ricerca scientifica e medica si svolgeva fuori dalla università», precisa che «sarebbe scorretto affermare che le università non giocavano alcun ruolo». La stretta relazione fra Ateneo e Accademia delle Scienze a Bologna in pieno Settecento, con l'istituzionalizzazione addirittura di figure femminili come quella di Laura Bassi, è un esempio di dinamiche non facilmente generalizzabili.

⁸⁵SALVATORE CARANNANTE, «Per non essere io litterato...». Leonardo da Vinci tra umanesimo e ideologia umanistica, «Rinascimento», 60, 2020, pp. 215-251: 251.

⁸⁶FRANCO CARDINI, *Le vie del sapere*, Bologna, il Mulino, 2023, p. 256.

⁸⁷R. G. WITT, *Sulle tracce degli antichi*, cit., p. 509.

«si confà il titolo di “città ideale” che spesso gli viene attribuito, mentre prevale invece quel carattere “realistico” che fin dalle prime interpretazioni gli è stato riconosciuto – ma io aggiungerei non solo per gli aspetti naturalistici bensì anche per l’impianto politico, sul piano sia teorico che istituzionale, che vi si può riscontrare». Pertanto, in questo autentico testo visivo giuridico-politico, «più attento agli aspetti di ordine (le misure di sicurezza) della vita cittadina che a quelli d’ispirazione teorica (giustizia e carità)», in linea con «l’intento pratico che la commissione dell’opera certamente ebbe», Lorenzetti si dimostrò «artista eccellente non solo nel “dipingere” gli aspetti concreti, esistenziali, pratici della convivenza civica, ma anche nel rappresentare i principi di fondo su cui quest’ultima si reggeva, in una combinazione articolata ma sistematica di richiami ai valori della religione cristiana e dell’etica romano greca, nella miscela fra Cicerone e Aristotele che si era anche popolarmente (i predicatori!) fissata nel corso del benedetto medio evo». Mi pare tuttavia che questa ‘miscela’, con la sua componente aristotelica, non segua proprio il paradigma – per usare il termine utilizzato da Schiera – che con Petrarca si imporrà come prevalente alla storiografia.⁸⁸ La si ritroverà nella formula analoga che Achim von Arnim utilizza nel sintetizzare, nella sua lunga novella *Isabella d’Egitto* (1812), la figura dello ‘scolastico’ Adriano di Utrecht, precettore e tutore del giovane Carlo V e studioso di Pietro Lombardo: «Die Religion war in ihm beim Lesen der alten römischen Dichter zu einer Art klugen Naturkunde geworden».⁸⁹ *Naturkunde* pare significare qui la conoscenza pratica, l’esperienza, delle dinamiche della vita, che ben si adatta a «quel metodo d’intervento che fondeva insieme speculazione teorica e applicazione pratica» che Schiera attribuisce alla pratica amministrativa.⁹⁰ Come l’iconografia lorenzettiana, il futuro papa Adriano VI, nel contempo professore di filosofia a Lovanio, politico e amministratore negli anni turbolenti della Riforma luterana, «non si limita a riprendere la tradizione umanistica dell’“antico” romano e neppure si esaurisce nella messa in scena di una “dottrina dello Stato” più o meno scolastica, ma avverte la melanconica china su cui è avviata la ricerca dell’individuo in comunità, anzi in politica: melanconica perché non c’è via d’uscita dal dilemma “moderno” fra ricerca del meglio e finitezza degli strumenti per raggiungerlo».⁹¹

⁸⁸PIERANGELO SCHIERA, *Città\din\anza*, «Scienza & Politica. Deposito», n. 3, 2022, pp. 1-324: 239, 91-92, 75, 75-76, 83-84, 83, <<http://amsacta.unibo.it/id/eprint/7031/1/Schiera%20Deposito%20Citt%C3%A0.pdf>>, ultima cons.: 03.06.2025.

⁸⁹«Attraverso la lettura degli antichi poeti romani, la religione era diventata in lui una sorta di intelligente scienza della natura», (LUDWIG ACHIM VON ARNIM, *Isabella von Ägypten, Kaiser Karl des Fünften erste Jugendliebe*, Berlin, in der Realschulbuchhandlung, 1812, p. 120).

⁹⁰PIERANGELO SCHIERA, *Città\din\anza*, cit., p. 159.

⁹¹Ivi, p. 34. E pensoso e melanconico Adriano è rappresentato sia da Arnim, sia nel sarcofago del suo monumento sepolcrale in S. Maria dell’Anima a Roma. Si tratta di qualcosa di più dell’usuale tipologia del defunto dormiente: è in posizione tricliniare all’antica, come il Giulio II di Tommaso Boscoli nel cenotafio di S. Pietro in Vincoli, ma a differenza del

La riscoperta e lo sviluppo, a partire dal XIII secolo, dell'aspetto induttivo ed empirico del pensiero di Aristotele, che «dal profondo del suo stesso sistema» fornì, a partire da tardo Medioevo, «buona parte delle armi con le quali venne poi attaccato»,⁹² si esplica, dal punto di vista metodologico, nelle forme del commento e del *consilium*, che, in ambito medico-scientifico e giuridico, consistono il primo nella discussione di determinate *quaestiones*, il secondo in uno «specifico genere letterario della medicina operativa»⁹³ e della pratica giuridica, che, a partire soprattutto da inizio Trecento, divenne espressione «di una cultura d'autore».⁹⁴ Non si

sanguigno e bellicoso papa Della Rovere, la testa, col peso della tiara, non è ritta, ma poggia sulla mano, il viso percorso da un'ombra di pensieri; sotto, l'iscrizione rivelatrice di matrice pliniana «Proh dolor, quantum refert in quae tempora vel optimi cuiusque virtus incidat» («Quanto, purtroppo, anche la virtù dell'uomo migliore dipende dai tempi che le toccano!»). Connazionale ed estimatore di Erasmo, che seguì le sue lezioni a Lovanio e al quale lo accomunavano idee di riforma ecclesiastica, Adriano, «qui [...] rerum humanarum maxime aversatur splendorem», fu eletto pontefice *in absentia* come soluzione di compromesso fra fazioni contrapposte, trovandosi poi, nel suo brevissimo pontificato, diviso fra irrisolte spinte riformiste e difesa dell'ortodossia romana (una accurata edizione delle iscrizioni del sepolcro di Adriano VI a questa pagina: <<https://tinyurl.com/4bajfrm>>, ultima cons.: 03.06.2025). «Hadrianus Sextus hic situs est, qui nihil sibi infelicius in vita duxit quamquod imperaret»: così, riferisce Paolo Giovio, si trovava scritto sulla prima sepoltura del papa fiammingo in S. Pietro in Vaticano (PAOLO GIOVIO, *Elogia*, cit., c. 102r).

⁹²Cfr. A. C. CROMBIE, *Da S. Agostino a Galileo. Storia della scienza dal V al XVII secolo*, Milano, Feltrinelli, 1970 (ed. originale 1952), p. 210.

⁹³CHIARA CRISCIANI, *Consilia, responsi, consulti. I pareri del medico tra insegnamento e professione*, in *Consilium*, cit., pp. 259-279: 262.

⁹⁴M. ASCHERI, *Il consilium dei giuristi medievali*, cit., p. 254. La letteratura consiliare traeva origine e legittimazione parimenti dalla tradizione romana del *responsum* e da quella cristiana della «cultura scolastica che sosteneva la necessità del consiglio in ogni attività umana» (ivi, p. 250). Sui fondamenti religiosi e sull'importanza del dono del consiglio nella cultura medievale si veda CARLA CASAGRANDE, *Virtù della prudenza e dono del consiglio*, in *Consilium*, cit., pp. 1-14. Mi pare interessante provare a tradurre in chiave giuridica la dinamica sociologica della pratica consigliare, così come descritta sinteticamente (e genericamente) da Theodor W. Adorno: il consiglio caratterizza la società preindustriale, in cui i borghesi (nel nostro caso i giuristi) «pretendevano di essere sciolti dall'obbligo dell'aiuto col consiglio che non costa nulla, e - nello stesso tempo - di acquistare un potere sullo sconfitto che si recava da loro per consiglio» (THEODOR W. ADORNO, *Posta nera*, in *Minima moralia. Meditazioni della vita offesa*, traduzione di Renato Solmi, introduzione e nota all'edizione 1994 di Leonardo Ceppa, Torino, Einaudi, 1994, pp. 158). Questo rapporto dialettico di autorità, che caratterizza il *consilium sapientis* prima della formazione del diritto positivo dello Stato moderno, era fondato non sulla certezza del diritto, ma su un «implicito» appello «alla ragione, che era postulata come identica in chi chiedeva e in chi non concedeva, e ricordava di lontano la giustizia: chi seguiva il saggio consiglio trovava, qualche volta, una via d'uscita» (*ibid.*), grazie al parere giuridico richiesto, portato e fatto valere in giudizio. «La necessità ideale e culturale d'una componente sapienziale» nell'amministrazione della giustizia, «diritto-dovere del governante medievale» (M. ASCHERI, *Il consilium dei giuristi medievali*, cit., p. 247-248), viene meno quando, col diritto positivo della società industriale di massa, «in un ordine in cui tutti i buchi sono tappati» (cioè in un moderno ordinamento giuridico basato sul principio *iura novit curia*), «chi un tempo voleva consiglio», cioè il più debole, «non trova più aiuto», perché per lui il

tratta di sterili elucubrazioni astratte o della semplice esposizione di *auctoritates*, bensì di una «maniera di proporre critiche, nonché risultati e soluzioni originali».⁹⁵ Ancora in piena età moderna, la Seconda Scolastica iberica sarà «particolarmente feconda nella osservazione e nella interpretazione della realtà giuridica, sociale e politica, segnando uno dei momenti più felici di unione e compresenza del metodo filosofico con quello della scienza giuridica», in cui, «nel campo della pratica il concreto umano, la natura umana e la sua libertà e responsabilità sono studiati e giustificati con analisi diretta, ampiezza di sistemi [...]».⁹⁶

Due storici e filosofi della scienza come Ludovico Geymonat e A. C. Crombie già decenni fa invitavano a non «rinchiudersi in una concezione statica delle teorie scientifiche» e a non «persistere nel volerle interpretare (secondo la tradizione platonica) come qualcosa di avulso dalla dinamica della storia»,⁹⁷ «trascurando il contesto dei presupposti e dei concetti in cui [le soluzioni originali] venivano proposte e le domande reali cui dovevano fornire risposta».⁹⁸ Il concetto di ‘tradizione parallela’ che l’‘umanista’ Ian McEwan applica alla letteratura scientifica si attaglia anche alla letteratura giuridica, così come l’invito a «diffidare di una versione riveduta e corretta della storia della scienza, la storia di un’unica strada che conduce senza deviazioni al presente».⁹⁹ «Attraverso la ricerca storica», per dirla con Paolo Rossi, «non si scoprono mai, nel passato, stadi monoparadigmatici o epoche caratterizzate, come le persone, da un solo volto».¹⁰⁰ L’aporia che si crea nel

«consiglio si trasforma immediatamente in verdetto di condanna» (T. W. ADORNO, *Posta nera*, cit., pp. 158-159). Si tratta certamente di una larga semplificazione (come già quella di Adorno), ma trova comunque corrispondenze nello sviluppo storico della pratica consigliare.

⁹⁵A. C. CROMBIE, *Da S. Agostino a Galileo*, cit., p. 211.

⁹⁶GIOVANNI AMBROSETTI, *Diritto privato ed economia nella Seconda Scolastica*, in *La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato moderno. Incontro di studio: Firenze, 16-19 ottobre 1972*, atti a cura di Paolo Grossi, Milano, Giuffrè, 1973, pp. 23-52: 25.

⁹⁷LUDOVICO GEYMONAT, *Convenzionalità e storicità delle teorie scientifiche*, in *Saggi di filosofia neorazionalistica*, Torino, Einaudi, 1953, pp. 55-66: 56.

⁹⁸A. C. CROMBIE, *Da S. Agostino a Galileo*, cit., p. 211.

⁹⁹IAN MCEWAN, *Una tradizione parallela*, in *Invito alla meraviglia. Per un incontro ravvicinato con la scienza*, Torino, Einaudi, 2020, pp. 49-58: 50. Si tratta, in fondo, di una ripresa di quanto il professor Waldman spiega a Victor Frankenstein: «The labours of men of genius, however erroneously directed, scarcely ever fail in ultimately turning to the solid advantage of mankind» (MARY SHELLEY, *Frankenstein, or The modern Prometheus*, London, George Routledge and sons, 1891, p. 66). Sulla «sfida» e la «scommessa» tra «discorso scientifico» e «discorso letterario» già ITALO CALVINO, *Due interviste su scienza e letteratura* (1968), in ID., *Una pietra sopra. Discorsi di letteratura e società*, presentazione dell’autore, con uno scritto di Claudio Milanini, Milano, Oscar Mondadori, 2016, pp. 225-233: 233: «[...] lo scrittore non deve però credere d’aver trovato qualcosa d’assoluto; anche qui può servirgli l’esempio della scienza: nella paziente modestia di considerare ogni risultato come facente parte di una serie forse infinita d’approssimazioni».

¹⁰⁰P. ROSSI, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., p. XIX («il dialogo critico fra teorie, tradizioni scientifiche, immagini della scienza è stato sempre (come continua a essere) continuo e insistente», *ibid.*). È questo il senso, mi pare, anche della frase del Galileo brechtiano: «Und es gibt kein wissenschaftliches Werk, das nur ein Mann schreiben kann»

rapporto fra considerazioni come queste e il concomitante assunto che «il continuismo è solo una mediocre filosofia della storia sovrapposta alla storia reale»,¹⁰¹ è solo apparente. L'equivoco, nell'opposizione fra continuismo e discontinuismo nella storiografia della scienza, è dovuto all'errore epistemologico «che la scienza sia una sola nel suo sviluppo storico», che, cioè, il modello di ricerca scientifica sia da sempre lo stesso¹⁰² e in costante progresso. Crombie estende questa considerazione metodologica a tutti i campi della cultura, compreso il diritto.¹⁰³ Ogni società possiede un 'ecosistema culturale', nel quale è possibile mettere in relazione le scienze naturali e tutte le altre attività intellettuali e pratiche «in a taxonomy of styles». ¹⁰⁴ La 'discontinuità', che si tratti di rivoluzione scientifica o di umanesimo giuridico, non si deve quindi tradurre in un modello statico e astratto di progresso, ma in quello di diversità e pluralismo. In questo senso, i diversi stili di pensiero possono non solo avvicinarsi ma anche incrociarsi e sovrapporsi, dal momento che «[...] la

(«E un'opera scientifica che possa essere scritta da un uomo solo, non esiste», BERTOLT BRECHT, *Vita di Galileo*, in ID., *I capolavori*, II, nuova edizione a cura di Hellmut Riediger, Torino, Einaudi, 1998, p. 113). Presentando la breve sintesi di storia dei giardini di Pierre Grimal, Ippolito Pizzetti scriveva che «questa evoluzione [dell'idea di giardino] procede e non coincide, come purtroppo la grande maggioranza sembra ancora pensare e credere, con un progresso dove l'ultima tappa cancella e annulla le precedenti, o semplicemente le espunge, costituendo necessariamente un passo avanti verso una concezione più evoluta e migliore (rispetto a quale e cosa!), come la moda e la morsa delle ideologie correnti negli ultimi decenni hanno portato passivamente a pensare (il che è tanto semplice quanto semplicistico), ma è un processo dove sono contemporaneamente presenti, più o meno pronunciati secondo il momento o gli accidenti della storia, con i corsi anche i ricorsi del pensiero, gli agganci, il sovrapporsi e il sopraffarsi vicendevole di apporti di questo o quello stile e periodo e di diverse civiltà» (IPPOLITO PIZZETTI, *Presentazione*, in PIERRE GRIMAL, *L'arte dei giardini. Una breve storia*, a cura di Marina Magi, presentazione di Ippolito Pizzetti, Milano, Feltrinelli, 2014, p. X; 1. ed. italiana: Salerno-Roma, Ripostes, 1987; 1. ed. con la presentazione di Pizzetti: Roma, Donzelli, 2000; 1. ed. originale: Paris, Presses Universitaires de France, 1954).

¹⁰¹P. ROSSI, *La nascita della scienza moderna in Europa*, cit., p. XIX.

¹⁰²FRANCESCO BOTTIN, *Continuismo o discontinuismo nella scienza medievale? Un falso problema*, «Dianoia», VIII, 2003, pp. 65-80: 79. L'equivoco fu già indicato da L. GEYMONAT, *Convenzionalità e storicità delle teorie scientifiche*, cit., p. 56, «nella pretesa di considerare le teorie scientifiche fuori della loro storia, nel pensarle cioè come costruzioni astratte, avulse dall'evoluzione di quel mondo culturale di cui fanno parte e nel quale solo possono venire comprese».

¹⁰³A. C. CROMBIE, *Styles of Scientific Thinking in the European Tradition*, London, Duckworth, 1994, p. ix: «The general style of any culture, and the particular styles of the activities within it, both produce their own subject-matters and objectives and at the same time are produced by them. Interactions of this kind within Western culture have propelled alike the persuasive rhetoric of law and politics, the aesthetic and moral intentions of the visual, musical and literary arts, the philosophical analysis of principles, and the scientific exploration of the natural world» (corsivo mio).

¹⁰⁴Ivi, p. 6. Ne esce smontata, come sottolinea giustamente Bottin, l'immagine dell'autore come un continuista alla Duhem e illuminato più chiaramente il senso del suo *Da S. Agostino a Galileo*, cit. (F. BOTTIN, *Continuismo o discontinuismo nella scienza medievale?*, cit., p. 77).

determinazione della storia ha un carattere dialettico non metafisico».¹⁰⁵ Anche lo stile di pensiero rinascimentale è contraddistinto, per Batkin, da transitorietà, eclettismo, contraddizione e pluralismo.¹⁰⁶ Quando «L'età dell'umanesimo si presenta senza passato per la frattura che vuole stabilire con i secoli appena trascorsi», si tratta di autorappresentazione di una parte degli *studia humanitatis*, mentre la realtà è che «[...] non dobbiamo meravigliarci se ci imbattiamo ripetutamente in testimonianze che mostrano il prolungato coesistere di vecchi schemi interpretativi accanto al diffondersi delle nuove conoscenze».¹⁰⁷ Inoltre non è credibile che vi fosse «identità di metodi e di fonti nell'attività di letterati e di scienziati».¹⁰⁸ Di fonti, certo, e di studio dei classici, ma non di «ricerca» e «restauro degli antichi testi».¹⁰⁹ Questo è un nodo fondamentale, e coinvolge, come abbiamo visto, anche il diritto e la filosofia politica. Di Bodin abbiamo già detto. Ma ancora prima, in Machiavelli, non c'è nessuna preoccupazione per la correttezza filologica delle citazioni letterarie. Il segretario fiorentino, il cui «spirito è tutto nella vita pratica»,¹¹⁰ cita a memoria, non diversamente da Dante due secoli prima. Per De Sanctis, il suo linguaggio è «purificato della scoria scolastica e del meccanismo classico»,¹¹¹ e «con la forma scolastica rovina la forma letteraria, fondata sul periodo».¹¹²

Non solo uccide la forma letteraria, ma uccide la forma stessa come forma; e fa questo nel secolo della forma, la sola divinità riconosciuta. Appunto perché ha piena la coscienza di un nuovo contenuto, per lui il contenuto è tutto e la forma è nulla. O, per dire più corretto, la forma è essa medesima la cosa nella sua verità effettuale, cioè nella sua esistenza intellettuale o materiale. Ciò che a lui importa, non è che la cosa sia ragionevole o morale o bella, ma che la sia.¹¹³

Certo, sappiamo che in De Sanctis sia «il contenuto nel medio evo» che «la forma nel Risorgimento» sono dei «dover essere», non degli «essere».¹¹⁴ E che, idealisticamente (e petrarchescamente), la «polvere scolastica»¹¹⁵ è solo astratta deduzione e vuoto ragionamento,¹¹⁶ che, insieme con Aristotele,

¹⁰⁵L. GEYMONAT, *Convenzionalità e storicità delle teorie scientifiche*, cit., p. 60.

¹⁰⁶L. M. BATKIN, *Gli umanisti italiani*, cit., p. 181.

¹⁰⁷CORRADO VIVANTI, *Gli umanisti e le scoperte geografiche*, in *Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento*, a cura di Adriano Prosperi e Wolfgang Reinhard, Bologna, il Mulino, 1992, pp. 327-349: 337-338.

¹⁰⁸Ivi, p. 328.

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰FRANCESCO DE SANCTIS, *Storia della letteratura italiana*, nuova ed. a cura di Benedetto Croce, I, Bari, Laterza, 1912, p. 66. E più avanti: «La verità è la cosa effettuale; e perciò il modo di cercarla è l'esperienza accompagnata con l'osservazione, lo studio intelligente de' fatti» (ivi, p. 74).

¹¹¹Ivi, p. 104.

¹¹²Ivi, p. 76.

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴Ivi, pp. 66-67.

¹¹⁵Ivi, p. 271.

¹¹⁶«Tutto il formulario scolastico va giù. A quel vuoto meccanismo fondato sulle combinazioni astratte dell'intelletto, incardinate nella pretesa esistenza degli universali,

rappresenta il medioevo, di contro a Platone e Cicerone corifei del Cinquecento.¹¹⁷ Ma è anche, e soprattutto, a quel «contenuto» del medioevo, e all'opera di «inventario» di Aristotele,¹¹⁸ che guardano, in diverso modo ma con continuità, la scienza politica – dalla *Monarchia* di Dante al *Buongoverno*, a Machiavelli e Guicciardini – il diritto – con la forma del *consilium*, che istituzionalizza casi concreti – le scienze naturali. «Era nel leggere e nel riferire tutto quanto già era stato scritto sulla natura che consisteva il nucleo fondamentale o, quantomeno, strutturalmente rilevante, del metodo di ricerca» di gran parte dei naturalisti rinascimentali.¹¹⁹ Metodo bibliografico, 'inventariale', non filologico. Questo perché, in tutti loro, la priorità è la messa in pratica, la verifica, l'attualizzazione, l'utilizzo strumentale dei testi antichi – che si tratti del *Digesto*, di Livio, di Plinio o Dioscoride – non la loro ricostruzione o l'esattezza storico-filologica. Di quest'ultima possono sicuramente giovare, come aveva indicato Codro,¹²⁰ non praticarla loro stessi.

In tal senso, raccolte come quella del Duglioli rappresentano scorci su questo 'altro' rinascimento. Per esse il dilemma, sempre in agguato, sul reale utilizzo di complessi librari che venivano inventariati *in primis* per ragioni patrimoniali, non sussiste. I testi erano realmente, e con intensità, impiegati.¹²¹ Con quell'intensità e infaticabilità dei giurisperiti bolognesi che nemmeno la canicola estiva, ci informa sorridente Urceo Codro in un epigramma, poteva fiaccare.¹²²



sostituisce la forma ordinaria del parlare diritta e naturale» (*ibid.*). E ancora: «Il fondamento scientifico di questo mondo è la cosa effettuale, come te la porge l'esperienza e l'osservazione. L'immaginazione, il sentimento, l'astrazione sono così perniciosi nella scienza come nella vita. Muore la scolastica: nasce la scienza» (ivi, p. 102).

¹¹⁷Ivi, p. 286, in relazione a Giambattista Vico.

¹¹⁸«L'arte se ne va, e Aristotile ne fa l'inventario» (FRANCESCO DE SANCTIS, *La scienza e la vita. Discorso inaugurale letto nella Università di Napoli il 16 novembre 1872*, Napoli, presso Antonio Morano librajo-editore, 1872, p. 8).

¹¹⁹GIUSEPPE OLMÍ, «*Magnus campus*». *I naturalisti italiani di fronte all'America nel secolo XVI*, in *Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento*, a cura di A. Prosperi e W. Reinhard, cit., pp. 351-400: 372-379, citazione a p. 374. Un esempio di sovrapposizione di stili di pensiero diversi furono, in pieno '500, la contemporanea riscoperta, studio e verifica dei testi scientifici classici, e la scoperta e raccolta delle novità naturalistiche delle Americhe. I risultati di questa attività scientifica sono stati spesso giudicati negativamente «sulla base di parametri attuali, partendo dal moderno concetto di scienza, senza tener minimamente conto della visione simbolica della natura, dei metodi e delle finalità specifiche che caratterizzavano la ricerca cinquecentesca» (ivi, p. 376).

¹²⁰A. URCEO, *Opera, quæ extant, omnia*, cit., p. 169.

¹²¹Cfr. PAOLO TINTI, *Valla nelle biblioteche bolognesi di età umanistica*, in *Lorenzo Valla e l'Umanesimo bolognese*, a cura di G. M. Anselmi e M. Guerra, pp. 285-299: 295.

¹²²*Ad iurisconsultos*, vv. 1-2: «Quid clamatis adhuc legum iurisperiti, / Dum Procyon rabido sydere cuncta coquit?» (A. URCEO, *Opera*, cit., p. 383).